www.italiaoggi.it
ItaliaOggi Sette
QUESITARIO
Coordinato da Gilberto Gelosa
49

Sommario

2 Dichiarazioni
2 Diritto di famiglia
3 Diritto tributario
5 Enti locali
7 Istruzione
8 Iva
11 Non profit
11 Successioni

DICHIARAZIONI

1.1.8

Trasporti in conto proprio

In riguardo alla «dichiarazione per trasporto di cose in c/proprio» e alla «lettera di vettura integrativa di documento di accompagnamento beni viaggianti», devono ancora essere trascritti sul retro del documento di trasporto oppure non è più obbligatorio?

Umberto Motta - Meda (Milano)

Risponde Giovanni Zangrilli

Per il trasporto in conto proprio con automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg (per quelli di massa inferiore l'obbligo è stato soppresso dal 7/4/87, giusto dl 16/87, convertito nella legge 132/87) occorre compilare l'elencazione-dichiarazione secondo i modelli allegati al dpr 16/9/77, n. 783, che consta dell'elenco delle cose trasportate e della dichiarazione che le stesse sono di proprietà del titolare della licenza, oppure per esempio prese in comodato, in locazione finanziaria, in c/lavorazione, c/trasformazione o in deposito. Non ne necessita la trascrizione sul documento di trasporto (l'emissione del quale non è peraltro obbligatoria); comunque qualora il Ddt venga emesso e fornito di tali informazioni, lo stesso è documento idoneo a sostituire detto elenco-dichiarazione.

1.1.8

Credito Irpef a rimborso e omessa dichiarazione

Un contribuente persona fisica vanta un credito Irpef di euro 10.300,00 risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata regolarmente per il periodo di imposta 1996. Nei successivi anni il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale omissione è stata sanata mediante l'adesione al condono e in particolare con lo strumento della dichiarazione integrativa semplice. L'Agenzia delle entrate di Ancona da me interpellata sostiene che il suddetto credito non risulta rimborsabile neppure con apposita istanza in quanto il contribuente ha omesso le dichiarazioni nelle quali avrebbe potuto chiedere il relativo rimborso, senza motivare la risposta sulla base di una norma specifica. È corretta la conclusione dell'ufficio soprattutto alla luce del contenuto del dpr 602/73 e degli effetti dell'avvenuto condono?

Maurizio Leopardi - Ancona

Risponde Alberto Traballi

Si ritiene corretta la posizione dell'ufficio.

A tale riguardo si deve premettere che le istruzioni al modello Unico delle persone fisiche prevedono, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione dal 120 al 250% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non

La riproduzione, anche parziale, è riservata per l'intero fascicolo

sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 a euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Si ritiene possibile qualora fosse stata pagata la sanzione e presentata la dichiarazione dei redditi anche superiore ai 90 giorni, la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602. Secondo quanto indicato nella risoluzione 123/E del 22 aprile 2002, l'Agenzia delle entrate afferma che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 ha previsto che, a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso viene attribuita agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, secondo quanto previsto agli articoli 37 e 38 del dpr 602/73. Poiché l'articolo 8 della legge 289/2002 comma 3 prevede che «la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate, ...».

In tale senso la circolare ministeriale n. 12/E del 21/2/2003 non chiarisce del tutto il problema, infatti prevede: «La norma dispone che la dichiarazione integrativa non consente di ottenere il rimborso di ritenute, acconti e crediti di imposta non indicate nelle dichiarazioni originarie». Una lettura restrittiva della norma conduce a una posizione concorde con l'amministrazione finanziaria, seppur dovendo ammettere che un chiarimento adeguato a tali problemi sarebbe opportuno.

1.1.8

Detraibilità spese mediche

Le spese sostenute presso una professionista di massoterapia e naturopatia per sedute di linfodrenaggio possono essere considerate oneri deducibili?

Sophia Mariano - Quesito via Internet

Risponde Claudia Massironi

Le spese in questione sono classificabili come spese di natura estetica e pertanto non è possibile considerarle spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%. Come specifica il ministero nella circolare 14 del 1981, gli interventi di chirurgia plastica rientrano nelle spese per le quali è ammessa la detrazione d'imposta solo nel caso in cui gli stessi siano diretti a eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti e oggettivamente riconosciute come tali.

Con riferimento invece a interventi e visite specialistiche connesse, volti a rendere semplicemente più gradevole l'aspetto fisico della persona, l'amministrazione finanziaria e la giurisprudenza prevalente ritengono assolutamente indetraibili le spese sostenute dal soggetto.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4.7

Difficile frequentazione dei figli

Sono separato, a mia moglie sono stati affidati i bambini (3 e 6 anni), io sono molto preso ma mi sono sempre organizzato per tenerli con me tutte le volte che mi spettava e ogni qualvolta fosse possibile, magari per impegni di mia moglie. Dal ritorno dalle vacanze mia moglie ha iniziato a rendermi la vita impossibile: posso vedere i bambini solo quando mi spetta, secondo il rigido calendario stabilito dal giudice, ma non solo, più volte non me li ha fatti vedere accampando le scuse più strane. Vorrei sapere cosa posso fare, non ho la minima intenzione di diventare un estraneo per i miei figli.

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Debora Ravenna

In primo luogo consiglio al lettore di tentare una mediazione interpellando i legali che hanno assistito i coniugi nel corso della separazione o con l'ausilio di centri specializzati. Il periodo «critico» infatti, mi sembra assai breve e ravvicinato nel tempo e, quindi, è forse ancora possibile rimediare a questa situazione senza conflittualità. Se il padre non riuscisse a ottenere il ripristino del diritto di visita e di prelievo dei figli, il comportamento del coniuge affidatario potrebbe integrare la fattispecie di reato di «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice» previsto dall'art. 388 cp poiché la madre agirebbe con la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento relativo al diritto di visita del coniuge non affidatario. La Corte di cassazione ha stabilito che il coniuge affidatario dei figli minori ha il dovere di adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre, fornendo, sul piano materiale e su quello dei rapporti con i figli minori, quell'apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernente i minori.

4.7

Calcolo del tfr e separazione

Sono stata separata legalmente da mio marito per 20 anni. L'anno scorso ha voluto il divorzio e abbiamo depositato il ricorso congiunto. Vorrei sapere se il lungo periodo di separazione vale ai fini del calcolo della mia quota di tfr, preciso che siamo stati sposati solo cinque anni.

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Debora Ravenna

La risposta è positiva.

L'art. 12-bis della legge 898/70 stabilisce che «il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 (assegno di mantenimento per il coniuge che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive), a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

La Corte di cassazione ha precisato che nel calcolo della percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante al coniuge divorziato si deve tener conto del periodo di separazione precedente il divorzio; la quota deve essere cioè stabilita in rapporto alla durata del matrimonio e non a quello della convivenza. Questo criterio è stato ritenuto conforme alla Costituzione nella sentenza della Corte co-